

**DL 31.12.2014 n. 192
(c.d. “milleproroghe”) conv. L. 27.2.2015
n. 11 - Principali novità**

1 PREMESSA

Il DL 31.12.2014 n. 192 (c.d. “milleproroghe”), convertito nella L. 27.2.2015 n. 11, prevede numerosi differimenti di termini.

Il DL 192/2014 è entrato in vigore il 31.12.2014, mentre la L. 11/2015 è entrata in vigore l'1.3.2015. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità.

2 PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Intervenendo sui regimi fiscali e contabili agevolati riservati alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, di arte o professione, la L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto, a decorrere dall'1.1.2015, l'introduzione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi.

A decorrere dalla medesima data, l'art. 1 co. 85 della L. 190/2014 ha abrogato i regimi agevolati in vigore nel 2014 e le relative norme istitutive, vale a dire:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007);
- il regime agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011).

In deroga a tale ultima disposizione della L. 190/2014, l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 192/2014 convertito proroga il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e le relative norme istitutive.

2.1 LIMITE TEMPORALE DELLA PROROGA

La proroga opera per il solo anno 2015. I suoi effetti dovrebbero prodursi a partire dall'1.1.2015 in quanto la norma derogata (ossia l'art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014) è efficace da tale data.

Tanto premesso, per effetto della proroga, durante il 2015, è possibile:

- scegliere il regime di vantaggio da parte di coloro che iniziano l'attività, oppure dai soggetti che l'anno precedente utilizzavano in via opzionale il regime ordinario o degli “ex minimi”, oppure il regime delle nuove iniziative produttive;
- continuare ad applicare il regime di vantaggio da parte dei soggetti che già lo utilizzavano nel 2014.

Poiché la proroga ha un'efficacia temporale limitata, la disposizione della L. 190/2014 che abroga le norme relative al regime di vantaggio tornerà pienamente operativa dal 2016. Conseguentemente, da tale anno, il regime di vantaggio:

- non potrà più essere scelto in sede di inizio attività;
- dovrebbe poter continuare ad essere applicato dai soggetti che lo utilizzavano in precedenza.

2.2 REGIMI APPLICABILI PER IL 2015

Riepilogando, in conseguenza degli interventi normativi sopra indicati, la situazione relativa ai regimi fiscali e contabili per il 2015 risulta la seguente:

- applicabilità piena (in caso di inizio attività e per le attività in corso) del:
 - regime ordinario, in contabilità semplificata od ordinaria;
 - regime fiscale agevolato per autonomi ex L. 190/2014;
 - regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex DL 98/2011;
- conferma dell'abrogazione del:
 - regime delle nuove iniziative produttive ex L. 388/2000;

– regime degli “ex minimi” ex DL 98/2011.

3 PROFESSIONISTI “SENZA CASSA” ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - SOSPENSIONE DELL’AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

L’art. 10-*bis* del DL 192/2014 convertito ridetermina la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (c.d. professionisti “senza Cassa”), che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, disponendo il mantenimento, anche per il 2015, dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013 e 2014.

Gli incrementi contributivi già previsti dalla normativa vigente (art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche) e illustrati dalla circ. INPS 5.2.2015 n. 27 continuano, dunque, a riguardare soltanto gli altri iscritti alla suddetta Gestione.

3.1 SOGGETTI ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI

In applicazione della progressione degli aumenti stabilita dal citato art. 1 co. 79 della L. 247/2007, per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – sono previste, rispetto all’aliquota del 22% del 2014, le seguenti aliquote contributive previdenziali (sia di finanziamento che per il computo delle prestazioni pensionistiche):

- 23,5%, per il 2015;
- 24%, a decorrere dal 2016.

Nei confronti di tali soggetti, continua a non essere contemplato alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

3.2 SOGGETTI ISCRITTI ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

All’interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, il DL 192/2014 convertito determina nuovamente – come già avvenuto, per il 2014, in forza dell’art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – una distinzione tra:

- lavoratori “parasubordinati” (ossia lavoratori a progetto e categorie “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali) e, in generale, lavoratori non titolari di partita IVA;
- lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS in quanto non soggetti al versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria (si parla, appunto, di professionisti “senza Cassa”).

Con riferimento ai primi, trovano applicazione le aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) previste dall’art. 1 co. 79 della L. 247/2007, fissate nelle seguenti misure (comprehensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegni al nucleo familiare, malattia, degenza ospedaliera e congedo parentale):

- 30,72, per l’anno 2015;
- 31,72%, per l’anno 2016;
- 32,72%, per l’anno 2017;
- 33,72%, a decorrere dal 2018.

In relazione ai professionisti “senza Cassa”, le aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) vengono, invece, ridefinite nelle seguenti misure (anch’esse comprehensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%):

- 27,72%, per l’anno 2015 (in luogo del 30,72%);
- 28,72%, per l’anno 2016 (in luogo del 31,72%);
- 29,72%, per l’anno 2017 (in luogo del 32,72%).

4 NOVITÀ IN MATERIA DI “VOLUNTARY DISCLOSURE”

La “*voluntary disclosure*” è la procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e Amministrazione finanziaria finalizzata alla emersione di redditi evasi e di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*quaterdecies* del DL 192/2014 convertito, per i soggetti che aderiscono alla *voluntary disclosure*, in relazione ad investimenti situati in Paesi *black list* che hanno firmato un accordo sullo scambio di informazioni con l'Italia (da ultimi, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco), il termine per l'irrogazione delle sanzioni relative al quadro RW è stato equiparato a quello ordinario.

4.1 SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI ADESIONE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

In sede di *voluntary disclosure* per gli investimenti in Paesi *black list*, è prevista la riduzione nella misura pari alla metà del minimo edittale delle sanzioni dovute per la mancata compilazione del quadro RW:

- se le attività sono trasferite in un Paese dell'Unione europea, in Norvegia o in Islanda (anche attraverso il rimpatrio giuridico);
- ovvero se sono detenute in altri Paesi, ma il contribuente autorizza l'intermediario non residente, presso il quale le attività sono depositate, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi a tali attività, allegando copia dell'autorizzazione controfirmata all'istanza di collaborazione volontaria.

Inoltre, per la regolarizzazione di investimenti situati in Paesi *black list* che hanno firmato con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni conforme all'art. 26 del modello OCSE, il contribuente è soggetto alla sanzione base del 3% per le violazioni relative al quadro RW.

Resta fermo che tale sanzione potrà essere ulteriormente ridotta ad un terzo definendo l'atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.

Con riferimento alle imposte evase, in caso di adesione alla *voluntary disclosure*, le sanzioni per infedele dichiarazione o per omessa dichiarazione sono ridotte del 25%. Inoltre, le sanzioni indicate nell'atto derivante dalla collaborazione volontaria potranno essere ulteriormente ridotte:

- ad un sesto, in caso di adesione all'invito al contraddittorio (art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97);
- oppure ad un terzo, in caso di istanza di accertamento con adesione.

4.2 EMERSIONE DEGLI INVESTIMENTI IN STATI BLACK LIST CHE HANNO FIRMATO L'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applica il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto in caso di investimenti posseduti in Paesi *black list*, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Paese *black list* in cui si trovano le attività da regolarizzare firma un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia, conforme all'art. 26 del modello OCSE, entro il 2.3.2015 (ad esempio, lo hanno fatto Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco);
- viene rilasciata all'intermediario estero del Paese *black list* un'autorizzazione a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati concernenti le attività oggetto di *disclosure*.

La mera stipula dell'accordo, invece, è sufficiente per evitare il raddoppio delle sanzioni (per omessa dichiarazione o per dichiarazione infedele) previste in caso di evasione di imposte derivanti da investimenti in Paesi *black list*.

Novità introdotte in sede di conversione del DL 192/2014

Con la conversione del DL 192/2014, in sede di *voluntary disclosure* potrà essere disapplicato anche il raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni previste per il quadro RW ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 472/97 (art. 12 co. 2-ter del DL 78/2009).

Pertanto, anche per gli investimenti illeciti nei Paesi *black list* che hanno firmato l'Accordo, le sanzioni relative al quadro RW saranno irrogabili soltanto per gli ultimi 5 anni.

5 RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI DECADUTI

L'art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che il debitore può chiedere ad Equitalia la rateazione dei ruoli e degli accertamenti "esecutivi", in un massimo di 72 rate mensili, oppure di 120 rate mensili, in caso di situazioni particolarmente gravi.

Con l'art. 10 co. 12-*quiquies* del DL 192/2014 convertito, è stato modificato l'art. 11-*bis* del DL 66/2014 conv. L. 89/2014, in materia di riammissione al beneficio della dilazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi per i contribuenti decaduti.

Si segnala che, in base all'attuale normativa, la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Per effetto della novità richiamata, i contribuenti decaduti da una dilazione entro il 31.12.2014 (prima 22.6.2013) possono fruire nuovamente di tale beneficio se presentano la relativa domanda:

- entro il 31.7.2015 (prima 31.7.2014);
- utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente nel sito internet di Equitalia.

La domanda di dilazione presentata ai sensi del riformato art. 11-*bis* del DL 66/2014 inibisce l'avvio di nuove attività esecutive (ad esempio, il pignoramento) e, di conseguenza, rimangono valide quelle già disposte.

Oltre a ciò, si evidenzia che:

- la riammissione al beneficio non postula, a prescindere dall'entità del debito, la dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria;
- il numero di rate potrà al massimo essere di 72 mensili;
- il piano di rateazione concesso non è prorogabile;
- il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

"Blocco dei pagamenti" delle Pubbliche Amministrazioni

L'art. 48-*bis* del DPR 602/73 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, devono richiedere ad Equitalia, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000,00 euro. In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza ad Equitalia, che procederà al pignoramento presso terzi (quindi presso la Pubblica amministrazione, terzo debitore del contribuente moroso) delle somme.

Nella suddetta ipotesi, se la domanda di dilazione avviene dopo la presentazione di una richiesta di una Pubblica Amministrazione ad Equitalia effettuata ai sensi della norma richiamata, *"la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto"*.

6 ANTICIPAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA E ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI - RINVIO

L'art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015):

- ha previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell'anno successivo;
- conseguentemente, ha previsto l'abolizione:
 - dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, di cui all'art. 8-*bis* del DPR 322/98;
 - della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO).

Differimento della decorrenza

Le nuove disposizioni della L. 190/2014 si sarebbero dovute applicare a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per l'anno d'imposta 2015, quindi a partire dagli adempimenti da effettuare nel 2016.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10 co. 8-*bis* del DL 192/2014 convertito, la decorrenza delle nuove disposizioni viene differita di un anno, a partire quindi dall'anno d'imposta 2016.

Pertanto, nel 2017, con riferimento all'anno d'imposta 2016:

- sarà obbligatorio presentare la dichiarazione IVA relativa al 2016 entro la fine del mese di febbraio;
- verrà abolito l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA;
- non sarà più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA congiuntamente al modello UNICO.

Nel 2016, invece, con riferimento all'anno d'imposta 2015, resterà applicabile la precedente disciplina.

7 PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*novies* del DL 192/2014 convertito, viene prorogato al 31.12.2015 (in luogo del precedente 15.5.2015) il termine entro il quale utilizzare il credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'art. 2 del DL 13.5.2011 n. 70 (conv. L. 12.7.2011 n. 106).

7.1 SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 14.5.2011 e il 13.5.2013, hanno incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

7.2 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 50% del costo relativo alle assunzioni, a tempo indeterminato, di lavoratori "svantaggiati" e "molto svantaggiati".

7.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro il 31.12.2015;
- nei limiti degli importi comunicati dalla Regione alla quale è stata presentata la domanda di ammissione al beneficio;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, indicando il codice tributo "3885";
- presentando il modello F24 all'Agente della riscossione presso cui il beneficiario dell'agevolazione è intestatario del conto fiscale.

8 DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE FORFETARIA PER PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA, CARBURANTI E PRODOTTI CHIMICI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI

Per effetto dell'art. 12 co. 1 del DL 192/2014 convertito, è stata differita di un anno la modifica introdotta dall'art. 22 del DL 24.4.2014 n. 66 (conv. L. 23.6.2014 n. 89) al regime di determinazione del reddito derivante dalle seguenti attività, svolte da imprenditori agricoli:

- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
- produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Tale differimento incide anche sul calcolo degli acconti.

8.1 NUOVA DECORRENZA DEL REGIME DI DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Per effetto del differimento, si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari") la disposizione secondo cui il reddito derivante dalle suddette attività va determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni sottoposte a registrazione ai fini dell'IVA il coefficiente di redditività del 25%, ferma restando la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (differenza tra ricavi e costi).

8.2 REGIME TRANSITORIO PER IL 2014 E IL 2015

Viene, inoltre, estesa al 2015 la disciplina transitoria, la quale stabilisce alcuni limiti alla produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili e fotovoltaiche ai fini della determinazione del reddito agrario, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa.

Di conseguenza, limitatamente agli anni 2014 e 2015, si considerano attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e, quindi, produttive di reddito agrario:

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kwh anno e fotovoltaiche fino a 260.000 kwh anno;
- la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- la produzione e la cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Per la produzione di energia oltre tali limiti, il reddito è determinato ai fini dell'IRPEF e dell'IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. Rimane ferma la possibilità di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

8.3 DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2016

Le nuove modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile dovranno essere considerate ai fini della liquidazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il primo periodo d'imposta di applicazione delle modifiche, che, a seguito del DL 192/2014, è divenuto il 2016 (soggetti "solari").

9 INCENTIVI PER IL RIENTRO DI LAVORATORI IN ITALIA - PROROGA

La L. 30.12.2010 n. 238 ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di riduzione della base imponibile IRPEF, per i lavoratori che rientrano in Italia.

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*octies* del DL 192/2014 convertito, tali agevolazioni sono state ulteriormente prorogate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.

9.1 SOGGETTI BENEFICIARI

I benefici fiscali sono rivolti ai cittadini dell'Unione europea:

- nati dopo l'1.1.69;
- che vengono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

È inoltre necessario che tali soggetti, alla data del 20.1.2009 o successivamente:

- abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

- siano in possesso di un titolo di laurea e, negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendo continuamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa;
- oppure, negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

9.2 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

I benefici fiscali previsti competono dal 28.1.2011 (data di entrata in vigore della L. 238/2010) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017. In assenza della proroga, i benefici sarebbero spettati soltanto fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015.

9.3 AGEVOLAZIONI FISCALI SPETTANTI

I redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa percepiti dalle persone fisiche che rispondono ai suddetti requisiti, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

- 20% per le lavoratrici;
- 30% per i lavoratori.

Su specifica richiesta dei lavoratori dipendenti, il beneficio può essere computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, secondo le modalità definite dal provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2011 n. 97156.

9.4 LIMITI E INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI

I suddetti benefici sono riconosciuti nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (c.d. "*de minimis*").

L'agevolazione è incompatibile con la fruizione degli incentivi previsti per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero (di cui agli artt. 17 del DL 185/2008 e 44 del DL 78/2010).

9.5 DECADENZA DAI BENEFICI

Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto nel caso in cui trasferisca nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione dell'agevolazione.

In tal caso, si provvederà al recupero degli incentivi già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

10 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA - ULTERIORE DIFFERIMENTO

Con l'art. 11 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 è stata prevista l'introduzione nel nostro ordinamento dell'imposta municipale secondaria (IMUS).

Tributi sostituiti dall'IMUS

Tale imposta sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Differimento dell'entrata in vigore

Originariamente era stato previsto che l'IMUS fosse introdotta a decorrere dall'anno 2014; successivamente l'art. 1 co. 714 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ne ha disposto la proroga all'anno 2015.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10 co. 11-*bis* del DL 192/2014 convertito, la decorrenza dell'introduzione dell'IMUS viene ulteriormente differita di un anno, a partire quindi dall'anno d'imposta 2016.

11 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI TARI PER L'ANNO 2014

L'art. 10 co. 12-*quinqüesdecies* del DL 192/2014 convertito stabilisce che, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il 30.11.2014.

Deroga al termine entro cui deliberare il bilancio di previsione

Tale disposizione deroga alla norma contenuta nell'art. 1 co. 169 della L. 27.12.2006 n. 296, la quale stabilisce che gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Si ricorda, infatti, che per l'anno 2014 il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione degli enti locali era stato da ultimo prorogato al 30.9.2014 dal DM 18.7.2014.

Di regola le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Sanatoria per l'anno 2014

In virtù della "sanatoria" introdotta dal DL 192/2014 convertito, quindi, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni della TARI adottate successivamente al 30.9.2014 ed entro il 30.11.2014.

Mancata adozione delle delibere entro il 30.11.2014

Nel caso in cui i Comuni non abbiano deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI per l'anno 2014 entro il 30.11.2014, dovranno procedere alla riscossione della tassa sui rifiuti sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013.

In questo caso, le eventuali differenze tra il gettito ottenuto applicando le tariffe 2013 e il costo del servizio sono recuperate nell'anno 2015.

12 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO

I Comuni possono effettuare apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate qualora abbiano motivo di ritenere che i contribuenti abbiano posto in essere condotte evasive.

Nella suddetta ipotesi, è riconosciuta ai Comuni una quota di compartecipazione al gettito derivante dagli accertamenti.

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*duodecies* del DL 192/2014 convertito, tale quota è elevata al 100% anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 (come per il precedente triennio 2012-2014), in luogo del 55% previsto dalla legge di stabilità 2015.

13 ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI

L'art. 26-*ter* del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) dispone, nei contratti di appalto pubblico, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21.8.2013 (data di entrata in vigore della suddetta L. 98/2013), la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito.

L'art. 8 co. 3 e 3-*bis* del DL 192/2014 convertito modifica:

- il termine di applicazione dell'art. 26-*ter* del DL 69/2013, prorogandolo dal 31.12.2014 al 31.12.2016;
- la quota parte dell'importo contrattuale pattuito che deve essere anticipata dal committente, elevandola dal 10% al 20%, con riferimento ai contratti affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure di affidamento, avviate successivamente all'1.3.2015 (data di entrata in vigore della L. 11/2015) e fino al 31.12.2015.

13.1 AMBITO OGGETTIVO

L'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito si applica con esclusivo riferimento ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal DLgs. 12.4.2006 n. 163.

13.2 PERIODO DI APPLICAZIONE

L'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito si applica ai soli contratti affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure di affidamento avviate:

- dal 22.8.2013;
- fino al 31.12.2016.

Con specifico riferimento ai contratti affidati a seguito di gare bandite o di altre procedure di affidamento avviate nel periodo compreso tra il 2.3.2015 e il 31.12.2015, l'anticipazione dell'importo contrattuale pattuito da parte del committente si applica nella misura del 20%, in luogo del 10%.

14 REQUISITI DEI CAF PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE

L'art. 10 co. 12-ter e 12-quater del DL 192/2014 convertito apporta alcune modifiche all'art. 35 del DLgs. 175/2014, con il quale erano stati riformati i requisiti necessari per ottenere, o mantenere, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF, al fine di:

- garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa;
- assicurare un adeguato livello dei servizi erogati;
- tenere conto delle nuove responsabilità a carico degli intermediari, a seguito dell'introduzione dei modelli 730 precompilati.

14.1 RELAZIONE SULL'IDONEITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

Alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale emerga:

- il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF;
- la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati;
- i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale) e adeguati livelli di servizio;
- il piano di formazione del personale, differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei CAF.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione.

CAF già autorizzati

Le disposizioni in esame si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).

In tal caso, la relazione sull'idoneità tecnico-organizzativa dovrà essere presentata entro il 30.9.2015 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.1.2015).

14.2 RELAZIONE ANNUALE SULLA CAPACITÀ OPERATIVA E SULLE RISORSE UMANE UTILIZZATE

I CAF-dipendenti, dopo il primo anno di attività, devono presentare, entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione:

- sulla capacità operativa;
- sulle risorse umane utilizzate, anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta;

- sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale;
- sui controlli effettuati volti a garantire la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio;
- sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

14.3 TRASMISSIONE DI UN NUMERO MINIMO DI DICHIARAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, infatti, verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF sia almeno pari all'1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio; per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il suddetto requisito è considerato complessivamente.

14.3.1 CAF che iniziano l'attività

Per i CAF autorizzati successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal CAF in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

14.3.2 CAF già in attività

Le disposizioni del precedente § 14.3.1 si applicano anche ai CAF già autorizzati al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018 (in precedenza, il triennio era riferito agli anni 2015, 2016 e 2017).

14.4 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Se, dalle verifiche svolte dall'Agenzia delle Entrate, emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa e alle dichiarazioni trasmesse, interviene la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso.

Esclusione dei professionisti

Le disposizioni in esame non sono applicabili ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro che svolgono l'attività di assistenza fiscale.